

DAVIDE CITO

## LA REMISSIONE DELLA PENA CANONICA

### 1. *Premessa.*

La parte I del Libro VI del Codice, dedicata ai delitti e alle pene in genere si chiude con il Titolo VI «*De poenarum cessatione*» comprendente 10 canoni che rispettivamente riguardano la remissione delle pene (cann. 1354-1361), la prescrizione dell'azione criminale (can. 1362) e di quella penale (can. 1363).

Oggetto della presente indagine è la remissione della pena<sup>(1)</sup>, ossia la sua cessazione mediante un atto amministrativo da parte di un soggetto avente la necessaria potestà<sup>(2)</sup>.

---

<sup>(1)</sup> Per una prima indicazione della bibliografia utilizzata sul tema si rinvia alle trattazioni generali di diritto penale canonico, A. BORRAS, *Les sanctions dans l'Église*, Paris 1990, pp. 124-147; Id., *La cesación de las penas*, in *Comentario exegético al Código de Derecho Canónico*, vol. IV/1, Eunsa, Pamplona 1996, pp. 430-460; A. CALABRESE, *Diritto Penale Canonico*, Città del Vaticano 1996, pp. 228-257; P. CIPROTTI, voce *Diritto Penale Canonico*, in *Enciclopedia Giuridica*, Roma 1989, pp. 7-9; F. COCCOPALMERIO, *La normativa penale della Chiesa*, in *La normativa del nuovo Codice* a cura di E. Cappellini, Brescia 1985, pp. 339-343; V. DE PAOLIS, *La cessazione delle pene*, in *Il Diritto nel mistero della Chiesa*, vol. III, Roma 1992, pp. 496-504; nonché ai vari Commenti al Codice: J. ARIAS, *Commento ai cann. 1354-1361*, in *Código de Derecho Canónico*, Eunsa Pamplona 1983, pp. 814-819; F. AZNAR, *Commento ai cann. 1354-1361*, in *Código de Derecho Canónico*, Bac Madrid 1985, pp. 659-663; L. CHIAPPETTA, *Il Codice di Diritto Canonico*, vol. II, Napoli 1988, pp. 484-493; T.J. GREEN, *Commento ai cann. 1354-1361*, in *The Code of Canon Law. A Text and Commentary*, London 1985, pp. 915-918; F. NIGRO, *Commento ai cann. 1354-1361*, in *Commento al Codice di Diritto Canonico*, Urbaniana University Press Roma 1985, pp. 791-798. Per quanto riguarda specificamente la remissione della scomunica cf. A. BORRAS, *L'excommunication dans le nouveau code de droit canonique. Essai de définition*, Paris 1987, pp. 123-136.

<sup>(2)</sup> Gli altri modi di cessazione della pena quali il suo compimento, la morte del reo, la cessazione dovuta al mutamento della legge che elimina la pena ai sensi del can. 1313 § 2, la prescrizione dell'azione penale prevista nel can. 1363, non richiedono invece

La remissione della pena occupa un posto di rilievo nell'ordinamento canonico per la peculiarità del sistema sanzionatorio ecclesiale in cui le pene, ad eccezione di quelle espiatorie inflitte a tempo determinato, sono sempre di durata indeterminata (o perpetua) e necessitano di un atto dell'autorità ecclesiastica per la loro cessazione. Questa peculiarità non significa affidare all'arbitrio del Superiore la durata della pena, ma va compresa considerando le caratteristiche di tale sistema e delle sue sanzioni, in cui spicca, oltre alla tutela del bene ecclesiale, una intrinseca finalità « salvifico-medicinale »<sup>(3)</sup> la quale, se da un lato comporta da parte dell'autorità ecclesiastica il dovere della valutazione giuridico-pastorale della conversione e del recupero del fedele che ha commesso un delitto e a cui è stata imposta una pena, dall'altro obbliga la medesima autorità ad intervenire in presenza di tale conversione<sup>(4)</sup>.

---

uno specifico atto dell'autorità ecclesiastica. Nel classificare le diverse modalità di cessazione, gli autori non sempre adottano una medesima tipologia. Ai fini puramente sistematici e dottrinali, mi pare preferibile la soluzione adottata dal CIPROTTI, voce *Diritto Penale Canonico...*, p. 7, che utilizza il concetto generale di *estinzione della punibilità* e che, pur potendo suscitare qualche diffidenza per il suo sapore « penalistico-secolare » ha il pregio di poter ricomprendere al suo interno le diverse figure riuscendo a delineare in modo più preciso le differenze esistenti tra di esse. Il BORRAS, *Les sanctions ...* cit., pp. 124-125, manifesta una certa perplessità per la scelta del Legislatore di includere in questo titolo dedicato alla cessazione delle pene soltanto la remissione e la prescrizione. Va tenuto presente, fra l'altro, che la prescrizione dell'azione criminale regolata dal can. 1362 non è propriamente un caso di cessazione della pena dal momento che la pena non è stata inflitta.

<sup>(3)</sup> Peraltro, la natura e la finalità della pena, costituisce certamente uno degli argomenti più controversi nel corso degli ultimi decenni, benché in sede canonica il dibattito si sia attualmente un po' sopito dopo le accese discussioni che hanno accompagnato i lavori di riforma del Codice. Per un'efficace sintesi dei diversi orientamenti cf. F.E. ADAMI, *Continuità e variazioni di tematiche penalistiche nel nuovo Codex Iuris Canonici*, in *Ephemerides iuris canonici*, 40 (1984) pp. 69-79 e la bibliografia ivi citata e, più di recente, L. GEROSA, *Delitto e pena nel Diritto Canonico*, in *Digesto*, IV ed., Torino 1990, pp. 14-28. Sebbene esuli dall'ambito di questa indagine entrare nel merito della questione, anche in base al can. 1312 § 2, riguardante altre pene espiatorie non previste dal Codice, va necessariamente inclusa un'intrinseca finalità salvifica della pena nella Chiesa, cf. DE PAOLIS, *Aspetti teologici e giuridici nel sistema penale canonico*, in *Teologia e Diritto Canonico*, Città del Vaticano 1987, pp. 182-184; DI MATTIA, *Pena e azione pastorale nel diritto della Chiesa*, in *Monitor Ecclesiasticus* 114(1989), pp. 45-47.

<sup>(4)</sup> Non è altro che una concretizzazione dei doveri del Vescovo indicati nei cann. 383 § 1 e 384.

E ciò appare chiaramente nel caso delle censure, che sono sempre inflitte a tempo indeterminato fino alla loro remissione, che non può essere negata quando il reo ha receduto dalla contumacia (cfr. can. 1358 § 1).

Pertanto, se la remissione della pena, negli ordinamenti giuridici secolari, costituisce una modalità eccezionale e residuale, se comparata al normale compimento della pena, il che ne attesta peraltro il carattere prevalentemente retributivo, ben diversa è la situazione nell'ordinamento canonico in cui invece, la peculiare fisionomia pastorale fa sì che così come l'inflizione della pena rappresenti l'*ultima ratio* una volta esauriti inutilmente tutti i mezzi dettati dalla sollecitudine pastorale diretti ad ottenere sufficientemente la riparazione dello scandalo, il ristabilimento della giustizia, l'emendamento del reo (can. 1341), si possa al tempo stesso affermare, forse un po' provocatoriamente, che la pena canonica, una volta inflitta, è generalmente orientata, se possibile, ad una sua tempestiva remissione.

Si può quindi apprezzare la profonda differenza esistente tra la remissione della pena nell'ordinamento della Chiesa ed analoghi istituti dei diritti secolari, per comodità di esempio è sufficiente riferirsi a quelli esistenti nel vigente diritto italiano, principalmente l'amnistia, l'indulto e la grazia i quali, affondando le loro radici nell'antica *clementia Principis*, sono provvedimenti motivati più che altro da ragioni di opportunità politica. Diversamente, la remissione della pena canonica rappresenta il coronamento del cammino di conversione e di espiazione intrapreso dal reo<sup>(5)</sup>, che giustifica un suo adeguato reinserimento nella comunità ecclesiale.

---

(5) Il danno sociale e lo scandalo provocati dal delitto comportano che parlando di conversione del reo si intende non soltanto un pentimento interiore ma un'attiva riparazione del danno e dello scandalo (cf. can. 1347 § 2). Si potrebbe obiettare che quanto appena esposto presenta una visione eccessivamente idilliaca e non rispondente alla realtà dell'inflizione della pena canonica, più consona forse alla penitenza dopo l'assoluzione dei peccati. La pena, infatti, è generalmente imposta, contro la sua volontà, a chi mostra un atteggiamento protervo e ribelle, e può essere pertanto subita come un'imposizione autoritaria, non come un cammino di conversione, facendo quindi dubitare dell'efficacia del suo preteso carattere medicinale. Tuttavia, sebbene ciò possa essere vero considerata forse la reazione psicologica nel momento applicativo della pena, non si deve dimenticare, anche per le caratteristiche del tutto particolari dell'adesione dei fedeli alla Chiesa, che la privazione di certi beni a causa della commissione di un delitto non può che essere indirizzata alla presa di coscienza da parte del fedele, della gravità del suo gesto, e quindi essere un invito alla riflessione ed al ravvedimento, soprattutto se accom-

## 2. *Elementi di novità nella normativa del CIC 83.*

L'attuale assetto normativo nella Chiesa latina in tema di remissione della pena canonica<sup>(6)</sup> pur conservando non pochi elementi della disciplina anteriore<sup>(7)</sup>, è anch'esso frutto dei principi direttivi che hanno orientato e guidato la revisione del diritto penale<sup>(8)</sup>, e si presenta quindi dotato di quei caratteri di maggior semplicità e pastoralità presenti in tutto il libro VI.

D'altra parte è risaputo come i lavori di riforma del Codice sull'argomento siano stati accompagnati da un lungo ed acceso dibattito concernente non soltanto le eventuali soluzioni tecniche da adottare, ma la stessa natura, giustificazione e possibilità di un diritto penale nella Chiesa<sup>(9)</sup>. Gli indubbi riflessi di questo dibattito sulla costitu-

---

pagnata da opportuni mezzi pastorali quali il dialogo e la persuasione. Come afferma efficacemente il DE PAOLIS, *Aspetti teologici ...*, p. 182: «tutta l'attività della Chiesa ha come scopo il lieto annunzio della presenza del Regno di Dio e l'invito ad entrarvi mediante la conversione. Essa si riassume nel messaggio del suo Signore "il Regno di Dio è vicino, convertitevi e credete al vangelo". "Lasciatevi riconciliare"».

(6) La disciplina penale del CCEO anche su questo argomento presenta differenze di non piccolo conto dovute soprattutto alla mancanza delle pene *latae sententiae* ed alla conseguente più marcata separazione tra foro interno e foro esterno. Ho ritenuto di dedicare al termine dell'indagine un paragrafo dedicato specificamente alla comparazione tra i due Codici anche se non mancheranno lungo il corso del lavoro alcuni riferimenti alla normativa orientale che mi sono parsi opportuni per meglio interpretare quella latina.

(7) Per un'analisi comparativa più generale tra i due codici cf. L. MUSSELLI, 1917-1983: *Per un raffronto tra le due codificazione del diritto penale canonico*, in *Monitor Ecclesiasticus* 114 (1989), pp. 29-34.

(8) In modo particolare i principi nn. 2, 3 e 9 approvati dal Sinodo dei Vescovi nell'ottobre 1967 e riportati in forma sintetica nella Prefazione del Codice. Il n. 2 concernente il coordinamento tra foro esterno e foro interno, il n. 3 riguardante la pastoraltà del diritto ecclesiale, e il n. 9 dedicato propriamente alla riforma del diritto penale.

(9) È impossibile riportare qui una bibliografia esaustiva sull'argomento. Ci si limita ad alcuni lavori particolarmente significativi dei diversi orientamenti: J. ARIAS, *El sistema penal canónico ante la reforma del CIC*, in *Ius Canonicum* 15 (1975), pp. 187-253; G. BALDANZA, *De iure canonico poenali secundum hodiernam ecclesiologiam recognoscendo*; in *Ephemerides Iuris Canonici* 20 (1964), pp. 3 ss.; 21 (1965), pp. 164 ss.; R. CASTILLO LARA, *Algunas reflexiones sobre la futura reforma del Libro V CIC*, in *Salesianum*, 23 (1961), pp. 317-339; P. CIPROTTI, *Il diritto penale della Chiesa dopo il Concilio*, in *Ephemerides Iuris Canonici* 26 (1970), pp. 91-106; F. COCCOPALMERIO, *Il diritto penale della Chiesa: riflessioni e proposte*, in AA.VV. *Problemi e prospettive di Diritto Canonico* a cura di E. Cappellini, Brescia 1977, pp. 265-285; E. CORECCO, *Aspetti della ricezione del Vaticano II nel Codice di Diritto Canonico*, in AA.VV., *Il Vaticano II e la Chiesa*, Bre-

zione, applicazione e remissione delle pene canoniche avrebbero meritato ben altri approfondimenti che esulano dall'ambito di questa indagine che si limita alla riflessione sulle concrete scelte operate via via lungo i lavori di riforma fino a quelle sanzionate dal legislatore<sup>(10)</sup>.

A tale riguardo va peraltro notato che la disciplina sulla remissione delle pene non ha comportato particolari oscillazioni lungo i lavori di redazione, ma è rimasta sostanzialmente inalterata a partire dal primo schema del 1973 salvo due aspetti: l'inserzione dell'attuale can. 1357 a motivo della modifica avutasi sugli effetti della scomunica e dell'interdetto, e una rielaborata delimitazione delle pene riservate.

Passando ora ad enunciare in linea generale gli elementi di novità più caratteristici della vigente normativa sulla remissione della pena, possono essere evidenziati i seguenti aspetti:

a) *Unità sistematica e terminologica.*

Nel CIC 17 la materia non era trattata in modo unitario (salvo i quattro canoni<sup>(11)</sup> dedicati esplicitamente alla remissione) ma si sno-

scia 1985, pp. 333-397; V. DE PAOLIS, *De recognoscendo iure poenali canonico*, in *Periodica* 63 (1974), pp. 37-87; ID., *Animadversiones ad «Schema documenti quo disciplina sanctionum seu poenarum in Ecclesia latina denuo ordinatur»*, in *Periodica* 63 (1974), pp. 489-507; T. GREEN, *Penal Law Revisited: the revision of the penal law schema*, in *Studia Canonica* 15 (1981), pp. 135-198; ID., *The Future of Penal Law in the Church*, in *The Jurist* 2/3 (1975), pp. 212-275; P. HUIZING, *La revisione dell'ordinamento disciplinare canonico*, in AA.VV., *La collegialità episcopale per il futuro della Chiesa*, Firenze 1969, pp. 128-137; ID., *Problemas de derecho canónico penal*, in *Ius Canonicum* 8 (1968), pp. 203-214; P. LOMBARDIA, *La sistemática del «Codex» y su adaptación*, in *Escritos de Derecho Canónico*, vol. I, Pamplona 1973, pp. 387-391; J. MANZANARES, *Por qué el Derecho penal de la Iglesia? (en torno al esquema de nueva codificación)*, in *Instituciones canónicas y Reordenación Jurídica*, Salamanca 1979, pp. 75-113; R. METZ, *Simple réflexions sur la réforme du droit pénal de l'Église*, in *Revue de Droit Canonique* 18 (1968), pp. 97-104; J. PROVOST, *Revision of Book V of The Code of Canon Law*, in *Studia Canonica* 9 (1975), pp. 135-152. Va segnalato da ultimo il bel lavoro di M. VENTURA, *Pena e penitenza nel Diritto canonico postconciliare*, Perugia 1996, che offre nella prima parte un'efficace ed approfondita sintesi degli orientamenti prevalenti.

<sup>(10)</sup> Nei riguardi della cessazione della pena canonica i lavori della commissione e della «Relatio» del 1981 sono riportati in «*Communicationes*» 9 (1977) pp. 168-172; 16 (1984) pp. 45-46. Per una cronistoria dei lavori di riforma cf. P. CIPROTTI, *Qualche punto caratteristico della riforma del diritto penale canonico*, in *Scritti in memoria di Mario Petroncelli*, Napoli 1989, pp. 131-135; F. NIGRO, *Le sanzioni nella Chiesa come tutela della comunione ecclesiale*, in AA.VV., *La nuova legislazione canonica*, Roma 1983, pp. 438-446.

<sup>(11)</sup> Dal 2236 al 2239.

dava lungo i due binari enunciati nel can. 2236: l'assoluzione per le censure e la dispensa per le pene vendicative<sup>(12)</sup>. L'assoluzione delle censure veniva regolata nei successivi cann. 2248-2254, mentre l'estinzione delle pene vendicative nei cann. 2289-2290. Come è noto questa scelta non si limitava ad una mera questione terminologica, ma rispondeva alla diversa natura dell'atto di remissione. Poggiandosi sulla diversa finalità delle censure e delle pene vendicative e sulle condizioni poste dal can. 2248 § 2<sup>(13)</sup> per l'assoluzione dalle censure, la dottrina configurava l'atto di remissione delle censure come un vero e proprio atto di giustizia che spettava al reo come diritto e il cui diniego era ricorribile<sup>(14)</sup>. Nel caso delle pene vendicative, al contrario, si trattava di un atto di grazia, verso il quale il reo non vantava alcun diritto. Peraltro autori come il Michiels, pur accettando in linea di massima tale impostazione, esprimevano perplessità su una divisione tanto netta<sup>(15)</sup>.

Attualmente il legislatore ha optato per un trattamento unitario della remissione sia dal punto di vista sistematico che da quello terminologico, senza far più riferimento ad una diversità di disciplina<sup>(16)</sup>. È soltanto una semplice soluzione tecnico-formale<sup>(17)</sup> che lascia inalterata la precedente distinzione, oppure questa scelta si deve

(12) « Remissio poenae sive per absolutionem, si agatur de censuris, sive per dispensationem, si de poenis vindicativis... ».

(13) « Absolutio denegari nequit cum primum delinquens a contumacia recesserit, ad normam can. 2242 § 3... ».

(14) Cf. F. WERNZ-P. VIDAL, *Ius Canonicum*, Tomus VII, Romae 1937, p. 220; G. SOLE, *De delictis et poenis*, Romae 1920, p. 94.

(15) « Non videtur dubium, quominus ex se inter utrumque remissionis modum *nulla adsit essentialis differentia* (il corsivo è nel testo), neque ratione potestatis ad absolutionem et dispensationem concedendam necessariae, neque ratione intrinsecae absolutionis et dispensationis naturae earumque efficaciae iuridicae »; G. MICHIELS, *De delictis et poenis*, vol. II, Parisiis ecc. 1961, p. 429.

(16) Il termine utilizzato, valevole sia per le censure che per le pene espiatorie è quello di « remissio ». Compare anche il termine « absolutio », che in modo tendenziale ma non esclusivo (cf. ad esempio i cann. 1355 § 2; 1357 §§ 2-3) viene adottato per la remissione delle censure in foro interno sacramentale.

(17) Il CIPROTTI, *Qualche punto ...*, pp. 135-137, segnala tra le novità del Libro VI del Codice una più precisa terminologia tecnica. In proposito il DI MATTIA, *Sostanza e forma nel nuovo diritto penale canonico*, in AA.VV., *Il nuovo Codice di Diritto Canonico (novità, motivazione e significato)*, Roma 1983, p. 428, sottolinea la positiva demarcazione tra foro esterno e foro interno che comporta l'adozione del termine « remissio » per ogni genere di pena, riservando quello di « absolutio » all'atto sacramentale.

ad una concezione unitaria dell'atto di remissione? Secondo il Borras<sup>(18)</sup> la distinzione permane in tutta la sua vigenza, pur in mancanza di un esplicito richiamo codiciale. La questione, giova ricordarlo, non ha risvolti puramente tecnici, ma attiene alla natura dell'atto di remissione (atto dovuto o atto grazioso?) in presenza delle adeguate disposizioni soggettive del reo.

Certamente non pare sufficiente l'adozione di una medesima terminologia per affermare la scomparsa di tale distinzione<sup>(19)</sup>; tuttavia considerato anche il tenore del can. 1341 rispetto alla triplice finalità che accomuna tutte le pene canoniche, e che porterebbe a distinguere le censure dalle pene espiatorie a seconda di una diversa «finalità prevalente», si potrebbe ipotizzare per determinate pene espiatorie<sup>(20)</sup> la natura della remissione come atto dovuto, una volta che il reo si sia sufficientemente emendato in modo analogo a quanto previsto nel can. 1347 § 2<sup>(21)</sup>.

b) *Ampliamento del numero dei soggetti con potestà di remissione e più rigorosa delimitazione delle pene riservate.*

Richiamando in modo sommario la disciplina abrogata, essa faceva innanzitutto perno sul can. 2236 § 1, che concedeva tale potestà a colui che aveva decretato la pena, al suo Superiore competente, al suo successore e all'eventuale delegato<sup>(22)</sup>. Inoltre, veniva fatto largo uso dell'istituto della riserva (prevista per i peccati e per le pene) sia alla Sede Apostolica<sup>(23)</sup> (nella sua triplice articolazione *simpliciter*; *speciali modo*, e *specialissimo modo*) che al Vescovo o all'Ordinario. Non mancava, peraltro, nei confronti di determinate censure, l'attribuzione della facoltà di assolverle ai confessori e ad altri soggetti (cfr.

(18) *Les sanctions ...*, pp. 125-126.

(19) Anche perché la proposta di eliminare la distinzione tra le censure e gli altri tipi di pena fu respinta. Cf. «*Communicationes*» 8 (1976), pp. 169-170.

(20) Il disposto combinato dei cann. 1312 § 2 e 1336, consente di configurare una vasta gamma di pene espiatorie, tra cui alcune che si possono considerare privazioni temporanee di diritti in attesa del ravvedimento del reo.

(21) Il NIGRO, *Commento ...*, p. 796, si mostra ancor più netto nel considerare unitariamente la remissione delle censure e delle pene espiatorie, benché oscilli nel considerarla dapprima come un atto «grazioso» e successivamente come «atto dovuto».

(22) «*Remissio poenae (...)* concedi tantum potest ab eo qui poenam tulit, vel ab eius competente Superiore aut successore, vel ab eo cui haec potestas commissa est».

(23) Can. 2245 § 3.

can. 2253) anche al di fuori dei tradizionali casi straordinari (pericolo di morte e caso urgente).

La disciplina attuale appare da questo punto di vista estremamente semplificata e di grande spessore pastorale, giacché aumenta sensibilmente il numero dei soggetti competenti con potestà ordinaria, delegabile ai sensi del can. 137 § 1, a rimettere le pene in foro esterno; in particolare notevoli sono le facoltà attribuite all'Ordinario del luogo. Anche l'istituto delle pene riservate è stato ridimensionato in modo significativo sia numericamente che nella sua configurazione.

c) *Sforzo di maggior coordinamento tra foro esterno e foro interno.*

La presenza di pene *latae sententiae* per i delitti occulti, nonché l'impossibilità di accesso a tutti i sacramenti per chi fosse colpito da scomunica o interdetto giustificavano, tenuto conto della priorità che la *salus animarum* ha sempre posseduto nell'ordinamento della Chiesa, la possibilità di ricorrere, in determinate situazioni, a procedure assolute per via sacramentale con inevitabili interferenze con la normale remissione delle pene in foro esterno<sup>(24)</sup>. Al fine di poter superare queste possibili sovrapposizioni, e cioè limitando la remissione della pena al solo foro esterno ma evitando al tempo stesso al reo il pregiudizio di non potersi riconciliare con Dio fino alla remissione della pena, lo schema del 1973 prevedeva che nessuna censura vietasse la ricezione del sacramento della penitenza e dell'unzione degli infermi. La proposta sollevò non poco clamore<sup>(25)</sup> e fu abbandonata già nello schema del 1980. Attualmente, da questo punto di vista, la situazione non pare essersi sostanzialmente modificata rispetto alla normativa del CIC 17, come peraltro ha puntualmente sottolineato la dottrina più attenta<sup>(26)</sup>. Tuttavia, per le ragioni che

---

(24) Il can. 2251 dettava al riguardo la seguente regola: «Si absolutio censurae detur in foro externo, utrumque forum afficit; si in interno, absolutus remoto scandalo, potest uti talem se habere etiam in actibus fori externi; sed, nisi concessio absolutiois probetur aut saltem legitime praesumatur in foro externo censura potest a Superioribus fori externi, quibus reus parere debet, urgeri, donec absolutio in eodem foro habita fuerit».

(25) Per una sintesi del dibattito suscitatosi intorno a questo tema cf. J. MANZANARES, *Por qué el Derecho ...*, pp. 97-112 e bibliografia ivi citata.

(26) Cf. V. DE PAOLIS, *Coordinatio inter forum internum et externum in novo iure poenali canonico*, in *Periodica* 72 (1983), pp. 426-433.



verranno esposte in seguito, anche su questo aspetto, si può riscontrare un miglioramento nei confronti del Codice abrogato.

### 3. *La vigente disciplina sulla remissione della pena.*

#### a) *Principio generale (can. 1354 §§ 1-2).*

Il can. 1354 §§ 1-2 detta la norma generale, da completarsi con i successivi cann. 1355-1356, concernente i soggetti competenti a rimettere le pene canoniche. Tenuto conto del fatto che la pena può essere stabilita sia mediante una legge che mediante un precetto, il canone stabilisce che tutti coloro che possono dispensare da una legge munita di una pena, o liberare da un precetto che commina una pena possono anche rimettere quella pena<sup>(27)</sup>. Vanno ricompresi in questa delimitazione l'autore della legge o del precetto, il suo Superiore, il suo successore e il suo delegato. Va notato che il canone non riprende la proibizione sancita nel can. 2236 § 3 CIC 17 per il giudice che applica d'ufficio la pena costituita dal Superiore. Ciò peraltro non esclude che un giudice che abbia anche la condizione di Ordinario possa, in forza della potestà esecutiva di cui gode, rimettere la pena ai sensi di questo canone e dei successivi<sup>(28)</sup>.

Il § 2 del canone 1354 prevede inoltre la possibilità di una delega *a iure* a norma del can. 137 § 1 contenuta nella legge o nel precetto che costituiscono la pena. A questo proposito va comunque rilevato che non sembra doversi limitare tale possibilità di delega alla previsione della norma che costituisce la pena, ma che si possa concedere tale facoltà con un'altra norma<sup>(29)</sup>. Quanto infine all'uso della delega si può segnalare quanto espresso dal De Paolis circa la necessità di provvedere in modo pastoralmente adeguato evitando due estremi: una concessione indiscriminata di tale facoltà o una restrizione che impedisca che vi siano sufficienti sacerdoti muniti delle opportune facoltà<sup>(30)</sup>.

(27) La disciplina sulla dispensa è regolata dai cann. 85-93.

(28) Cf. T.J. GREEN, *Commento...*, p. 916; in senso contrario L. CHIAPPETTA, *Il Codice...*, p. 485.

(29) Cf. J. SANCHIS, *La legge penale e il precetto penale*, Milano 1992, p. 104 che ricorda la facoltà di rimettere nel foro interno sacramentale la scomunica *latae sententiae* prevista al can. 1398 concessa nel 1984 ai sacerdoti nel territorio della diocesi di Roma.

(30) V. DE PAOLIS, *Il Diritto...*, p. 498.

b) *La riserva delle pene (can. 1354 § 3).*

Il can. 1354 § 3 dispone che « Si Apostolica Sedes poenae remissionem sibi vel aliis reservaverit, reservatio stricte est interpretanda ». In generale, la riserva si configura come l'atto mediante il quale un'istanza superiore avoca a se stessa un potere od una facoltà che corrisponde o potrebbe corrispondere ad un'istanza inferiore<sup>(31)</sup>. Nel caso della remissione delle pene canoniche, la riserva consiste nella possibilità, da parte della Sede Apostolica, di avocare a sé o ad altri la remissione di una determinata pena<sup>(32)</sup>. La riserva non costituisce quindi un inasprimento della pena ma rende soltanto più complessa la procedura per la sua remissione.

I cann. 1355 § 1 e 1356 § 1 prevedono che possono essere riservate pene costituite sia mediante legge che mediante precetto. Nel primo caso sono riservate solo quelle pene stabilite dalla legge, universale o particolare, che la Sede Apostolica abbia riservato. Nel secondo caso, invece, sono riservate tutte e soltanto le pene stabilite da un precetto emanato dalla Sede Apostolica. Sebbene non sia stato ripreso nel Codice attuale il precedente can. 2246 § 1<sup>(33)</sup>, si può ritenere con il Borrás<sup>(34)</sup> che sono rimasti sostanzialmente inalterati i motivi che giustificano la riserva; tuttavia, se ciò è perfettamente valido nel caso delle pene contenute in una legge, come le cinque censure riservate presenti nel Codice, stante la possibilità o meno per il legislatore di riservarle, forse qualche dubbio può affiorare quando si tratti di pene contenute in un precetto emanato dalla Sede Apostolica, giacché in questo caso la riserva è automatica, indipendentemente dalla gravità del delitto o da ogni altra specificazione.

Rispetto al Codice abrogato, si può notare che attualmente solo la Sede Apostolica può riservare a sé o ad altri la remissione delle pene, escludendo quindi tale possibilità per i legislatori inferiori<sup>(35)</sup>.

---

(31) F. AZNAR, *Commento*, p. 659. Si possono trovare nel Codice diversi casi di riserva (cf. cann. 430 § 2; 504; 744 § 1; 1405 § 3; 1420 § 2 e altri).

(32) cf. DE PAOLIS, *Il Diritto ...*, p. 499.

(33) « Ne reservetur censura, nisi attempta peculiari gravitate delictorum et necessitate aptius providendi disciplinae ecclesiasticae et medendi conscientibus fidelium ».

(34) BORRÁS, *Les sanctions ...*, pp. 129-130.

(35) Discostandosi dalla dottrina prevalente alcuni autori, nel silenzio del Codice, prospettano invece una tale eventualità. Cf. F. NIGRO, *Commento*, p. 792; J. SANCHIS, *La legge penale...*, p. 105. Anche ammettendo questa possibilità si può tuttavia notare con il

Inoltre non soltanto si è notevolmente ridotto il largo uso dell'istituto della riserva fatto in precedenza, ma è anche scomparsa la divisione, indicata nel can. 2242 § 2, tra riserva *a iure* e riserva *ab homine*. Ne segue che la possibilità della riserva può aver luogo solo nel momento costitutivo della pena e non in quello applicativo; in altre parole, la remissione di una pena inflitta o dichiarata dalla Sede Apostolica mediante procedimento giudiziario o amministrativo, che non fosse precedentemente riservata, non lo diventerebbe dopo l'irrogazione o dichiarazione. Non solo, ma in forza dei cann. 1355 § 1, 1356 § 1 precedentemente ricordati e del 1354 § 3 circa l'interpretazione stretta della riserva, riterrei che vada escluso, salvo un esplicito intervento derogatorio del legislatore, che possano essere inserite nella sentenza o nel decreto di condanna o di dichiarazione, anche da parte di un Dicastero della Curia Romana, clausole di riserva della pena<sup>(36)</sup>.

L'interpretazione stretta cui soggiace la riserva della pena (cfr. anche can. 18), oltre a richiedere, nel caso di una legge, l'espressa previsione della riserva, impedisce ovviamente la sua applicazione estensiva sia per quanto riguarda il delitto che per quanto riguarda la pena. Ossia, non solo occorre che la fattispecie delittuosa sia esattamente quella prevista, ma anche che sarà riservata soltanto la pena esplicitamente stabilita come riservata e non altre eventualmente applicate in suo luogo. L'ipotesi potrebbe apparire alquanto cervellotica e teorica, ma credo che non sia così. Infatti, considerate ad esempio le attuali cinque scomuniche *latae sententiae* riservate, la loro automatica applicazione sembrerebbe rendere superflua ogni altra considerazione. Ma se si pensa alle condizioni necessarie per incorrere in una pena *latae sententiae*, non è da escludere che si possano commettere i delitti colpiti da scomunica *latae sententiae* senza però incorrere nella medesima<sup>(37)</sup>, pur avendo commesso un delitto punibile. La pena *ferendae sententiae* eventualmente applicata in luogo della scomunica, e che a tenore del can. 1324 § 1 deve essere mitigata e quindi non sarà una scomunica, non è riservata.

---

Calabrese che la presenza dei cann. 1354-1356 renderebbe « inutile e senza senso » una eventuale riserva da parte dei legislatori inferiori. Cf. *Diritto Penale...*, p. 237.

<sup>(36)</sup> Cf. anche GIOVANNI PAOLO II, cost. ap. *Pastor bonus*, art. 18.

<sup>(37)</sup> Ricorrendo una qualsiasi delle cause attenuanti previste nel can. 1324 § 1, non si è soggetti alla pena *latae sententiae*, ma si è ugualmente punibili.

Due ultime questioni riguardano i soggetti che, con il nome di Sede Apostolica, sono da ritenersi competenti per costituire pene riservate e per rimetterle. Quanto al primo punto poiché la costituzione di pene riservate può avvenire sia con legge che con precetto, vanno distinti i soggetti che godono di potestà legislativa da quelli che invece possiedono solo potestà esecutiva. Solo il legislatore universale (Romano Pontefice e Collegio dei Vescovi) è competente ad emanare leggi (universali o particolari) contenenti pene riservate<sup>(38)</sup>. Per quanto invece attiene al precetto penale emanato dalla Sede Apostolica, considerato come attualmente la dottrina sia pressoché unanime nel considerarlo un atto amministrativo<sup>(39)</sup>, sono competenti quegli organismi della Sede Apostolica che possiedono potestà esecutiva entro i limiti della propria competenza. Peraltro, va sottolineato come, in quest'ultimo caso, le pene determinate costituite nel precetto, qualora fossero espiatorie, non possano essere che tra quelle previste nel can. 1336, giacché sia il can. 1312 § 2 che il can. 1336 § 1 dispongono che la legge, ma non il precetto, possa stabilire altre pene espiatorie non contemplate nel can. 1336.

Circa la competenza per rimettere pene riservate, va affermata la competenza della Penitenzieria Apostolica in caso di remissione nel foro interno<sup>(40)</sup>. Le cose si complicano un po' trattandosi di remissione in foro esterno. Il Calabrese ritiene, in virtù dell'art. 52 della *Pastor bonus* che sia sempre la Congregazione della Dottrina della Fede<sup>(41)</sup>. Tuttavia ciò non mi pare così scontato dal momento che non credo sia sufficiente, in mancanza di altre disposizioni, l'enunciato dell'art. 52 per configurare una competenza esclusiva di detta Congregazione nella remissione di qualunque pena comminata con un precetto emanato da un Dicastero della Curia Romana. Anzi, considerato il tenore del can. 64, sembra ipotizzabile che sia competente per la remissione lo stesso Dicastero che ha emanato il precetto.

---

<sup>(38)</sup> Il Legislatore supremo può peraltro far opportuno uso della delega della potestà legislativa e dell'approvazione in forma specifica di un atto di un Dicastero della Curia Romana.

<sup>(39)</sup> Cf. E. LABANDEIRA-J. MIRAS, *El precepto penal en el CIC 83*, in *Ius Ecclesiae* 3 (1991) pp. 671-690 dove vengono anche analizzate le diverse oscillazioni dottrinali avutesi al riguardo.

<sup>(40)</sup> Can. 64; GIOVANNI PAOLO II, cost. ap. *Pastor bonus*, artt. 117-118.

<sup>(41)</sup> A. CALABRESE, *Diritto Penale ...*, p. 237.

Se la Sede Apostolica ha riservato la remissione della pena ad altri soggetti, si dovrebbe applicare la seconda parte del can. 137 § 3<sup>(42)</sup> che impedisce la suddelega senza la concessione espressa del delegante.

c) *La remissione in foro esterno (cann. 1355-1356).*

Concerne la remissione di tutte le pene non riservate che siano state irrogate, dichiarate o non dichiarate. La disciplina è contenuta nei cann. 1355-1356 che si riportano per comodità di lettura:

Can. 1355: § 1. Poenam lege constitutam, si sit irrogata vel declarata, remittere possunt, dummodo non sit Apostolicae Sedi reservata:

1. Ordinarius, qui iudicium ad poenam irrogandam vel declarandam promovit vel decreto eam per se vel per alium irrogavit vel declaravit;

2. Ordinarius loci in quo delinquens versatur, consulto tamen, nisi propter extraordinarias circumstantias impossibile sit, Ordinario, de quo sub n. 1.

§ 2. Poenam latae sententiae nondum declaratam lege constitutam, si Sedi Apostolicae non sit reservata, potest Ordinarius remittere suis subditis et iis qui in ipsius territorio versantur vel ibi deliquerint, et etiam quilibet Episcopus in actu tamen sacramentalis confessionis.

Can. 1356: § 1. Poenam ferendae vel latae sententiae constitutam praecepto quod non sit ab Apostolica Sede latum, remittere possunt:

1. Ordinarius loci, in quo delinquens versatur;

2. si poena sit irrogata vel declarata, etiam Ordinarius qui iudicium ad poenam irrogandam vel declarandam promovit vel decreto eam per se vel per alium irrogavit vel declaravit.

§ 2. Antequam remissio fiat, consulendus est, nisi propter extraordinarias circumstantias impossibile sit, praecepti auctor.

---

<sup>(42)</sup> «Si vero ad actum aut ad actus determinatos delegata sit, subdelegari nequit, nisi de expressa delegantis concessione».

Il Codice distingue la remissione delle pene stabilite con legge da quelle stabilite con precetto poiché vi sono alcune differenze riscontrabili nei due casi. La principale riguarda il trattamento unitario previsto per la remissione delle pene stabilite con precetto (can. 1356 § 1) mentre il can. 1355 prevede una disciplina differenziata per le pene *latae sententiae* non dichiarate ampliando il novero dei soggetti competenti a rimetterle e non imponendo l'obbligo della previa consultazione.

Per esporre sinteticamente il contenuto dei cann. 1355-1356 trascrivo quanto scritto dal De Paolis: «L'Ordinario del luogo (cf. can. 134 § 2) nel proprio territorio può rimettere tutte le pene, siano esse costituite per legge o per precetto, siano esse irrogate o dichiarate o non dichiarate, verso tutti quelli che sono attualmente nel proprio territorio (cf. can. 1355 §§ 1-2 e § 2; can. 1356 § 1, 1); fuori del proprio territorio solo verso i propri sudditi (can. 136). Alla norma vanno aggiunte due osservazioni: prima di rimettere la pena deve consultare colui che irrogò o dichiarò la pena sia per sentenza sia per decreto (can. 1355 § 1, 2), oppure l'autore del precetto (can. 1356 § 2)». «L'Ordinario (cf. can. 134 § 1) può rimettere le pene, siano esse costituite per precetto o per legge, qualora egli stesso avviò il processo penale, o irrogò o dichiarò la pena per se stesso e per altri, con sentenza o per decreto (cf. can. 1355 § 1, 1; can. 1356 § 1, 2). Inoltre egli può rimettere le pene stabilite per legge, ma non dichiarate, nei confronti dei propri sudditi e di coloro che sono nel proprio territorio o che commisero il delitto nel proprio territorio (can. 1355 § 2).»<sup>(43)</sup>.

Durante i lavori di riforma emerse la perplessità di alcuni sulla eventualità di possibili abusi che sarebbero potuto sorgere dal mantenere così ampie le facoltà dell'Ordinario del luogo in cui si trova il reo; tuttavia prevalse al riguardo la considerazione dell'odierna mobilità umana<sup>(44)</sup>. Contemporaneamente fu proposto di rendere più stringente l'obbligo di consultare l'Ordinario che aveva promosso il giudizio o inflitto la pena o l'autore del precetto, mediante la soppressione dell'inciso «nisi propter extraordinarias circumstantias impossibile sit»<sup>(45)</sup>. La questione fu riproposta nella Plenaria del 1981,

<sup>(43)</sup> V. DE PAOLIS, *Il diritto ...*, p. 500.

<sup>(44)</sup> Cf. «Communicationes», 9 (1977) p. 169.

<sup>(45)</sup> *Ibidem*.

ma si decise di mantenere inalterata la redazione<sup>(46)</sup>. Quanto alla natura di questo obbligo, che riguarda tutte le remissioni di pene costituite con precetto e la remissione delle pene inflitte o dichiarate costituite con legge, gli autori concordano che non si tratti di una condizione *ad validitatem*, sia per la mancanza di una espressa indicazione (cf. can. 10), sia per la clausola già ricordata e che attribuisce all'Ordinario del luogo il giudizio sulla possibilità o meno di effettuare la consultazione<sup>(47)</sup>. Tuttavia, coordinando i canoni in esame con il disposto del can. 127 § 2, 2°<sup>(48)</sup>, ho quantomeno il dubbio che, per la validità della remissione, il giudizio di impossibilità debba constare esplicitamente<sup>(49)</sup>.

d) *La remissione in foro interno e relative problematiche (cann. 508; 566 § 2; 976; 1355 § 2; 1357).*

Pur considerando quella in foro esterno la via abituale per la remissione delle pene canoniche, il CIC prevede, per motivi pastorali, la possibilità di ottenerla in foro interno anteriormente a quella in foro esterno e alle volte indipendentemente da essa. Al riguardo vanno comunque distinti i casi ordinari da quelli straordinari.

a) *Casi ordinari.* Concernono le facoltà ordinarie attribuite a determinati soggetti carenti di potestà esecutiva in foro esterno di assolvere in foro interno dalle pene *latae sententiae* non dichiarate e non riservate, senza che il reo si debba trovare in particolari condizioni. Inoltre, in questi casi, non vi è l'obbligo di ricorrere al Superiore. Per legge universale sono titolari di queste facoltà: qualunque Vescovo (can. 1355 § 2); il canonico penitenziere (can. 508) e il cappellano di carceri, ospedali o viaggi in mare (can. 566 § 2).

<sup>(46)</sup> «*Exigatur approbatio seu licentia Ordinarii qui poenam irrogavit vel declaravit. Non sufficit ut moneatur. R. Non expedit. Norma esset nimis severa. Censetur sufficiens quod Ordinarius consulatur (non est idem ac «monere», «avvertire»)*», cf. «*Communicationes*» 16 (1984) p. 45.

<sup>(47)</sup> Cf. J. ARIAS, *Commento...*, p. 816; A. BORRAS, *Les sanctions...*, p. 133; A. CALABRESE, *Diritto Penale...*, pp. 239-239; V. DE PAOLIS, *Il diritto...*, p. 500; F. NIGRO, *Commento...*, p. 793. In questo senso parrebbe differente la disciplina del can. 1420 § 1 CCEO che non contiene tale clausola.

<sup>(48)</sup> «*Si consilium exigatur, invalidus est actus Superioris easdem personas non audientis; Superior, licet nulla obligatione teneatur accedendi ad earundem votum, etsi concurs, tamen sine praevaletenti ratione, suo iudicio aestimanda, ab earundem voto, praesertim concordis, ne discedat*».

<sup>(49)</sup> Cf. F. AZNAR, *Commento...*, p. 660; L. CHIAPPETTA, *Il Codice...*, p. 487.

La facoltà attribuita ai Vescovi, comparsa nello schema del 1980 senza che dai lavori di riforma se ne possano desumere le motivazioni, consente la remissione di tutte le pene, medicinali o espiatorie, *latae sententiae* non dichiarate e non riservate, nell'atto della confessione sacramentale. È una facoltà attribuita in considerazione della dignità episcopale, non delegabile a chi non è Vescovo, e ne sono titolari tutti e soltanto i Vescovi<sup>(50)</sup>. Il Chiappetta ritiene che sia sufficiente che il Vescovo sia eletto anche se non ancora consacrato; in proposito avrei però dei dubbi<sup>(51)</sup>.

Il canonico penitenziere, o il sacerdote designato dal Vescovo (cf. can. 508 § 2) ha in forza dell'ufficio la facoltà ordinaria non delegabile di assolvere nel foro interno sacramentale dalle censure *latae sententiae* non dichiarate e non riservate. Tale facoltà è esercitabile nella diocesi verso tutti coloro che si trovano in essa e, fuori dalla diocesi, solo verso i diocesani. A differenza della facoltà attribuita ai Vescovi non consente la remissione delle pene espiatorie, ma solo delle censure, inclusa la sospensione.

Infine «in valetudinariis, carceribus et itineribus maritimis, cappellanus praeterea facultatem habet, his tantum in locis exercendam, a censuris latae sententiae non reservatis neque declaratis absolventi, firmo tamen praescripto can. 976» (can. 566 § 2). La facoltà del cappellano, esercitabile solo nei luoghi previsti, riguarda le censure *latae sententiae* non dichiarate e non riservate. È stato fatto notare in proposito<sup>(52)</sup> che il can. 566 § 2 non prevede per il cappellano una restrizione di questa facoltà al solo foro interno ed anche che il can. 1357 § 1 non fa menzione del can. 566 § 2. È forse una dimenticanza del legislatore dal momento che questo canone è stato introdotto all'ultimo momento? Per il De Paolis la dimenticanza non si deve presumere e quindi si potrebbe ipotizzare un suo esercizio in foro esterno (eventualmente delegabile?).

Tuttavia, considerando che il canone utilizza il verbo «absolvere» (come generalmente avviene per le remissioni in foro interno) e che inoltre si parla di facoltà e non di potestà (di cui il cappellano è

<sup>(50)</sup> Ci si potrebbe domandare se coloro che sono equiparati ai Vescovi pur non essendo insigniti della dignità episcopale godano della medesima facoltà. Penso che andrebbe data risposta negativa.

<sup>(51)</sup> L. CHIAPPETTA, *Il Codice...*, p. 488.

<sup>(52)</sup> V. DE PAOLIS, *Quaestiones miscellaneae*, in *Periodica* 74 (1985) pp. 473-474.



privo), penserei che la facoltà del cappellano sia ristretta al solo foro interno (anche se non sacramentale). Del resto questa facoltà di remissione in foro interno ben si armonizzerebbe con il riferimento fatto dallo stesso can. 566 § 2 al can. 976 circa la possibilità del sacerdote di assolvere il penitente che si trovi in pericolo di morte.

b) *Casi straordinari*. Concernono le facoltà attribuite a determinati soggetti di poter rimettere in foro interno sacramentale le censure qualora il penitente si trovi in circostanze particolari e proprio in considerazione di tali circostanze. La ragione pastorale è facilmente comprensibile e va individuata nella possibilità per il penitente di poter accedere sempre ai sacramenti, soprattutto la riconciliazione e l'eucaristia, nei casi in cui è particolarmente bisognoso. Questi casi sono il pericolo di morte (can. 976) e il caso urgente (can. 1357).

*Pericolo di morte*. Benché il can. 1352 § 1 dichiari esplicitamente che se la pena (scomunica e interdetto) proibisce la ricezione dei sacramenti, la proibizione è sospesa durante tutto il tempo in cui il reo versa in pericolo di morte, il can. 976 attribuisce ad ogni sacerdote validamente ordinato la facoltà di assolvere da qualunque censura (scomunica, interdetto o sospensione) inflitta o dichiarata, riservata o no, il penitente che si trovi in pericolo di morte, nonostante sia presente un sacerdote approvato<sup>(53)</sup>. Vi è tuttavia l'obbligo di ricorrere al Superiore, sotto pena reincidenza, ai sensi del can. 1357 § 3<sup>(54)</sup>, una volta che il reo sia uscito dal pericolo di morte, qualora sia stato assolto da censure *ferendae sententiae* o *latae sententiae* dichiarate o riservate (ossia non vi è obbligo di ricorrere solo quando il reo sia stato assolto da censure *latae sententiae* non dichiarate e non riservate).

*Caso urgente*. Come già detto in precedenza, l'inserzione del can. 1357, mancante nello schema del 1973, si è resa necessaria, a partire dallo schema del 1980, quando fu respinto il progetto di modificare gli effetti della scomunica e dell'interdetto nel senso di non vietare più la ricezione del sacramento della penitenza e dell'unzione

<sup>(53)</sup> Il can. 725 CCEO si discosta su questo punto dal CIC poiché pur concedendo la facoltà al sacerdote di assolvere il penitente che si trovi in pericolo di morte da qualsiasi peccato, non gli conferisce la potestà di rimettere le pene.

<sup>(54)</sup> Il can. 1357 § 3 parla di « eodem onere recurrenti », che si dovrebbe intendere nel senso di medesimo obbligo anche per quanto concerne il tempo, cioè un mese. In questo senso V. DE PAOLIS, *Il diritto...*, p. 501; in senso parzialmente difforme A. CALABRESE, *Diritto Penale...*, pp. 242-243.

degli infermi a chi era stato colpito da queste due censure. Occorreva pertanto provvedere a chi si trovava nella condizione di non poter ricevere l'assoluzione sacramentale prima della remissione della scomunica o dell'interdetto. Il can. 2254 CIC 17 regolava dettagliatamente questa ipotesi, includendo in essa anche i casi di pericolo di grave scandalo o di infamia ora regolati nel can. 1352 § 2. Attualmente il can. 1357 § 1 stabilisce che il confessore (ossia il sacerdote munito dell'opportuna facoltà) possa assolvere nel foro interno sacramentale dalle censure *latae sententiae* non dichiarate (anche se siano riservate) di scomunica o di interdetto « si paenitenti durum sit in statu gravis peccati permanere per tempus necessarium ut Superior competens provideat ». Il § 2 dispone che nel concedere l'assoluzione il confessore imponga l'obbligo al penitente di ricorrere entro un mese, sotto pena di reincidenza<sup>(55)</sup>, al Superiore competente o ad un sacerdote che abbia la debita facoltà. Peraltro il ricorso può essere fatto dallo stesso confessore senza indicare il nome del penitente.

Quanto alle condizioni soggettive del reo il canone prevede che sia sufficiente che al penitente sia duro rimanere in stato di peccato grave. Gli autori concordano unanimemente, avvalendosi anche di una precedente e consolidata dottrina, che bastino soltanto poche ore o lo stesso desiderio di riconciliazione con Dio per realizzare la condizione posta dal canone. Si potrebbe al riguardo aggiungere che « l'aggravio morale » nel penitente può essere utilmente suscitato dallo stesso confessore e quindi provocarsi durante la stessa confessione.

Per quanto concerne l'obbligo del ricorso, pur mantenendosi il tempo di un mese previsto dal can. 2254 § 1, è stato fatto notare<sup>(56)</sup> che mentre il Codice abrogato prevedeva nel can. 2254 § 3 l'eventuale impossibilità morale di effettuare il ricorso, dettando al riguardo specifiche indicazioni al confessore, il can. 1357 non contempla tale ipotesi, mostrandosi forse in questo aspetto più rigido del Codice pio-benedettino, sebbene attualmente l'impossibilità

---

<sup>(55)</sup> Sulla questione se la condizione « sub poena reincidentiae » sia sospensiva o risolutiva con le implicazioni che ciò comporta cf. A. BORRAS, *Les sanctions...*, p. 142-143, soprattutto la nota 40.

<sup>(56)</sup> Cf. A. BORRAS, *Les sanctions...*, p. 141; V. DE PAOLIS, *Coordinatio...*, pp. 430-432; T.J. GREEN, *The Code...*, p. 918.

di ricorrere sia certamente meno frequente che in passato, considerato anche il gran numero di soggetti competenti a rimettere la pena. D'altra parte gli autori generalmente considerano che l'impossibilità di ricorrere protrattasi per un mese faccia decadere l'obbligo del ricorso<sup>(57)</sup>. Non nascondo tuttavia una certa perplessità in proposito. Infatti, escluso l'eventuale caso di una impossibilità morale assoluta di effettuare il ricorso, si potrebbe ritenere che il mese indicato nel can. 1357 § 2 sia da considerarsi come tempo utile (cf. can. 201 § 2) il cui computo si sospende in caso di impossibilità o di ignoranza, e che pertanto il penitente ha un mese «utile» per poter ricorrere, trascorso il quale reinciderà nella pena? Ciò non mi pare del resto in contrasto con le dovute disposizioni del penitente che si avvale di una norma particolarmente benigna nei suoi confronti.

Un ultimo punto concerne gli eventuali problemi di coordinamento tra foro esterno e foro interno che possono sorgere dall'attuale assetto normativo del Codice in relazione alla remissione delle pene. Sebbene già nella Plenaria del 1981 furono sollevate perplessità a questo riguardo in merito al can. 1357 (can. 1309 nello schema del 1980)<sup>(58)</sup>, e la dottrina ha riscontrato situazioni problematiche, come già avvertito<sup>(59)</sup>, credo che in questo aspetto vi sia stato un significativo miglioramento nei confronti del CIC 1917, poiché se è vero che la remissione in foro interno sacramentale non produce di per sé effetti in foro esterno, la possibilità che una pena *latae sententiae* diventi esigibile in foro esterno non è mai automatica, ma richiede un procedimento simile a quello delle pene *ferendae sententiae*, facendo sì che la possibile confusione tra i due fori sia limitata ad ipotesi forse rare legate al can. 976<sup>(60)</sup>.

(57) Cf. A. CALABRESE, *Diritto Penale...*, p. 247; V. DE PAOLIS, *Il diritto...*, p. 503.

(58) «*Facultas confessoribus tributa rationem non habet necessariae distinctionis utriusque fori (Quidam Pater)*». R. «*Canon absolute necessarius evasit post supracitam decisionem Patrum Cardinalium in Plenaria 1977. Si excommunicatio prohibet receptionem sacramenti poenitentiae, absolutio in casu urgentiori, non potest negari, etiam si distinctio inter utrumque forum evanescit. Salus animarum suprema lex*». In «*Communicationes*» 16 (1984) pp. 45-46.

(59) Vedi sopra nota 27.

(60) «*Quilibet sacerdos, licet ad confessiones excipiendas facultate careat, quolibet paenitentes in periculo mortis versantes valide et licite absolvit a quibusvis censuris et peccatis, etiamsi praesens sit sacerdos approbatus*»

Riterrei che sia possibile affermare questo sulla base di due punti di riferimento: innanzitutto a differenza del CIC 1917 il CIC non consente più, ad eccezione del pericolo di morte, la remissione in foro interno di pene *ferendae sententiae* o *latae sententiae* dichiarate<sup>(61)</sup>. Pertanto non vi sono pene assolute nel solo foro interno di cui il Superiore potrebbe esigere l'osservanza in foro esterno. In secondo luogo è mutato in modo sostanziale il can. 1321 § 3 nei riguardi del can. 2200 § 2 del precedente Codice. Vale a dire non vi è più la presunzione di dolo una volta commesso il fatto ma solo la presunzione di imputabilità; il dolo va quindi successivamente dimostrato.

Di conseguenza una possibile situazione di conflitto potrebbe darsi nel caso di una remissione in virtù del can. 976 di una pena inflitta o dichiarata, durante il tempo necessario ad effettuare il ricorso. Cosa potrebbe avvenire, invece, nel caso di un'assoluzione in foro interno di una pena *latae sententiae* non dichiarata per un delitto occulto qualora divenissero notori il delitto o la pena? Credo che a questo riguardo bisogna sottolineare che attualmente la notorietà del fatto delittuoso non consenta di presumere che l'autore sia incorso nella pena *latae sententiae* eventualmente prevista, giacché occorre uno specifico accertamento in merito (vi è presunzione di imputabilità non di dolo). Analogamente avviene qualcosa di simile per una pena *latae sententiae*; solo il reo può « autoapplicarsela »<sup>(62)</sup> o renderla nota dichiarando di esservi incorso; l'autorità può solo procedere, come nel caso delle pene *ferendae sententiae*, ad una verifica della contumacia del reo che nel caso in esame non vi sarà giacché il reo ha già receduto da essa per ottenere l'assoluzione. Quindi i problemi sollevati, teoreticamente possibili, in pratica non hanno forse possibilità di realizzazione.

e) *Condizioni per la remissione della pena (cann. 1358 § 1; 1360).*

La remissione della pena canonica implica che si è esaurita la sua funzione in ordine alla riparazione dello scandalo, alla restaurazione della giustizia e all'emendamento del reo (can. 1341). La prevalente finalità medicinale delle censure comporta che la cessa-

<sup>(61)</sup> Cf. invece il can. 2253 CIC 1917.

<sup>(62)</sup> Occorre infatti una imputabilità non solo grave ma piena, percepibile inizialmente solo da chi ha commesso il delitto.

zione dalla contumacia ai sensi del can. 1347 § 2<sup>(63)</sup> sia condizione necessaria e sufficiente per la loro remissione. Dispone infatti il can. 1358 § 1: «Remissio censurae dari non potest nisi delinquenti qui a contumacia, ad normam can. 1347, § 2, recesserit; recedenti autem denegari nequit». L'accertamento della cessazione della contumacia è una delicata valutazione pastorale<sup>(64)</sup> che va condotta con benignità ma senza dimenticare i concreti effetti che un determinato comportamento delittuoso ha provocato nella comunità dei fedeli. Nel dubbio vi è sempre la possibilità di concederla sotto condizione (can. 1361 § 1) o imponendo adeguate penitenze (can. 1358 § 2).

Affinché la remissione sia concessa validamente occorre inoltre che non sia stata estorta con timore grave, né con violenza od errore. Il can. 1360 menziona soltanto il timore grave perché la disciplina in questo caso si discosta da quanto previsto in linea generale dal can. 125 § 2. Il timore deve essere grave, ingiusto e diretto ad ottenere la remissione<sup>(65)</sup>. Nel caso di violenza od errore si applicano rispettivamente i cann. 125 § 1 e 126. Pertanto i fatti concernenti la prova della cessazione dalla contumacia vanno esposti, sotto pena di nullità, con veridicità in quanto costituiscono una condizione essenziale per la remissione.

Da parte del Superiore che concede la remissione è sufficiente che abbia la debita potestà ed operi liberamente. Quand'anche abbia concesso la remissione senza un serio accertamento del pentimento del reo, si dovrebbe ritenere valida la remissione, tenuto conto anche del fatto che le pene canoniche, ad eccezione di quelle *latae sententiae*, sono «di fatto» facoltative considerate le disposizioni dei cann. 1343-1345. E se lo sono nel momento applicativo, con maggior larghezza si deve ritenere che lo siano nella fase estintiva. Semmai si tratterebbe di un'imprudenza o irresponsabilità nell'esercizio della potestà.

---

<sup>(63)</sup> «A contumacia recessisse dicendus est reus, quem delicti vere paenituerit, quique praetera congruam damnorum et scandalum reparationem dederit vel saltem serio promiserit».

<sup>(64)</sup> Da questo punto di vista anche se il canone utilizza espressioni tassative, non vi è dubbio che vi è un certo margine di inevitabile discrezionalità nel Superiore. Cf. F. NIGRO, *Commento...*, p. 796.

<sup>(65)</sup> Cf. J. ARIAS, *Commento...*, p. 819, che rileva la non unanimità degli autori sulla necessità che il timore sia diretto alla remissione della pena.

Infine, per quanto attiene alla remissione delle pene espiatorie, le condizioni di validità accennate in precedenza vanno completate dai cann. 64 e 65 riguardanti la possibilità di richiedere ad un altro Ordinario una grazia negata da un Ordinario competente<sup>(66)</sup>.

f) *Contenuto e forma della remissione* (cann. 1358 § 2; 1359; 1361).

Con l'atto di remissione, sia a richiesta dell'interessato che su iniziativa dell'autorità, si possono rimettere tutte o soltanto alcune delle pene. Il can. 1359 prevede entrambe le ipotesi specificando che, nel caso di remissione generale cessano tutte le pene ad eccezione di quelle che il reo tacque in mala fede nella petizione.

D'accordo con la sua natura di atto giuridico, la remissione della pena, ovviamente tranne nel caso che sia data nel foro sacramentale, può essere concessa anche ad una persona assente ed eventualmente, secondo il can. 61, anche senza il suo consenso, qualora venga richiesta da altri.

La remissione può inoltre essere concessa sotto condizione (can. 1361 § 1)<sup>(67)</sup>. Ci si può domandare se la previsione del can. 1361 § 1 riguardi soltanto le remissioni in foro esterno oppure anche quelle in foro sacramentale. Certamente riterrei che vada esclusa la possibilità di apporre nuove condizioni alle remissioni ai sensi dei cann. 976 e 1357 che già sono condizionate *ex lege*. Per quanto concerne, invece,

(66) Can. 64: «Salvo iure Paenitentiariae pro foro interno, gratia a quovis dicasterio Romanae Curiae denegata, valide ab alio eiusdem Curiae dicasterio aliave competenti auctoritate infra Romanum Pontificem concedi nequit, sine assensu dicasterii quocumque coeptum est».

Can. 65: «§ 1. Salvis praescriptis §§ 2 et 3, nemo gratiam a proprio Ordinario denegatam ab alio Ordinario petat, nisi facta denegationis mentione; Ordinarius gratiam ne concedat, nisi habitis a priore Ordinario denegationis rationibus.

§ 2. Gratia a Vicario generali vel a Vicario episcopali denegata, ab alio Vicario eiusdem Episcopi, etiam habitis a Vicario denegante denegationis rationibus, valide concedi nequit.

§ 3. Gratia a Vicario generali vel a Vicario episcopali denegata et postea, nulla facta huius denegationis mentione, ab Episcopo dioecetano impetrata, invalida est; gratia autem ab Episcopo dioecetano denegata nequit valide, etiam facta denegationis mentione, ab eius Vicario generali vel Vicario episcopali, non consentiente Episcopo, impetrari».

(67) Quanto ai tipi di condizione gli autori si richiamano alle tradizionali classificazioni che riguardano il tempo del verificarsi della condizione (*de praeterito*, *de praesenti* o *de futuro*) o gli effetti della medesima (sospensiva o risolutiva). Cf. A. BORRAS, *Les sanctions...*, pp. 146-147; A. CALABRESE, *Diritto Penale...*, pp. 256-257.

le remissioni in foro interno ricomprese nei casi ordinari, non vi dovrebbero essere preclusioni al riguardo, sebbene forse non sia pastoralmente opportuno, nel foro interno sacramentale, assolvere in modo assoluto dal peccato e in modo condizionato dalla pena che è conseguenza del peccato.

Poiché si tratta di un atto amministrativo la remissione in foro esterno va preferibilmente data per iscritto, a meno che una grave causa non consigli altro (cann. 37 e 1361 § 2). Del resto è del tutto opportuno che la remissione della pena abbia gli stessi requisiti formali dell'atto di applicazione<sup>(68)</sup> e inoltre che l'interessato posseda una prova documentale dell'avvenuta remissione.

Altro problema è quello della pubblicità relativa all'applicazione e remissione della pena. Vanno temperate, infatti, due esigenze fortemente meritevoli di tutela: la buona fama del reo e il bene pubblico danneggiato dalla commissione del delitto. Il principio esposto nel can. 1361 § 3 va nel senso di una primaria protezione della buona fama del fedele, prescrivendo la non divulgazione della richiesta della remissione o della remissione stessa a meno che non sia utile per la buona fama del reo o necessario per riparare lo scandalo<sup>(69)</sup>.

#### 4. *Qualche raffronto con il CCEO.*

Come già accennato in precedenza, vi sono alcune differenze di certo spessore tra i due Codici per quanto concerne la disciplina sulla remissione della pena canonica<sup>(70)</sup>. Esse riguardano particolar-

<sup>(68)</sup> Cf. J. ARIAS, *Commento...*, p. 819.

<sup>(69)</sup> Non si può non rilevare, a questo proposito, la delicatezza con cui viene trattata la persona nell'ordinamento ecclesiale (cf. anche i cann. 1717 § 2, 1722). Non va certo dimenticato che i presupposti teorici e pratici su cui si basa l'amministrazione della giustizia penale nel diritto statale impediscono l'applicazione di un principio come quello esposto nel can. 1361 § 3, ma al tempo stesso la tutela della dignità della persona umana meriterebbe a volte maggiore riservatezza almeno fino alla condanna definitiva.

<sup>(70)</sup> Per quanto attiene ad una comparazione complessiva tra il CIC ed il CCEO in materia penale cf. G. DI MATTIA, *La normativa di diritto penale nel «Codex Juris Canonici» e nel «Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium»*, in *Incontro fra i canoni d'oriente e d'occidente*, Atti del Congresso internazionale a cura di R. Coppola, Bari 1994, pp. 511-534; T.J. GREEN, *Penal Law in the «Code of Canon Law» and in the «Code of Canons of the Eastern Churches»*. *Some Comparative Reflections*, in *Studia Canonica* 28 (1994) pp. 407-451.

mente tre aspetti: la regolamentazione delle pene riservate; la remissione in foro interno; i casi straordinari.

Innanzitutto va rilevato che nel CCEO è prevista la possibilità di limitare la facoltà di assolvere dai peccati riservandola ad una determinata autorità, che può essere la Sede Apostolica o il Vescovo eparchiale. Sono i cosiddetti « peccati riservati » presenti nel CIC 17 ma scomparsi totalmente nel nuovo Codice. Il CCEO regola questa materia nei cann. 727-729 <sup>(71)</sup>. Si può notare brevemente a questo riguardo che la disciplina sui peccati riservati è più esigente rispetto a quella della remissione di una pena, poiché le condizioni per incorrere nel peccato sono minori di quelle richieste per incorrere nel delitto. Non manca peraltro una notevole mitigazione stabilita nel can. 729.

Per quanto attiene, invece, alla remissione della pena vera e propria, a parte la comune disposizione sull'interpretazione stretta della riserva (can. 1423 § 2), il CCEO prevede un uso della riserva più ampio rispetto al CIC. Dalla lettura dei cann. 1420 § 3 e 1423 § 1 si ricava infatti che: tutte le pene inflitte dalla Sede Apostolica sono riservate ad essa a meno che la loro remissione non sia delegata al Patriarca o ad altri (can. 1420 § 3) <sup>(72)</sup>; non solo il Romano Pontefice (non la Sede Apostolica) può riservare a sé o ad altri la remissione di una pena ma anche il Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale od arcivescovile maggiore può, a determinate condizioni, fare uso di questo istituto (can. 1423) <sup>(73)</sup>. Nel CCEO è stabilita soltanto una

---

(71) Si riporta il testo dei tre canoni: can. 727 «In nonnullis casibus ad salutem animarum providendam opportunum esse potest facultatem a peccatis absolvendi limitare atque determinatae auctoritati reservare; hoc tamen fieri non potest nisi de consensu Synodi Episcoporum Ecclesiae patriarchalis vel Consilii Hierarcarum vel Sedis Apostolicae».

Can. 728: «§ 1. Sedi Apostolicae reservatur absolvere a sequentibus peccatis: 1° directe violationis sigilli sacramentalis; 2° absolutionis complicitatis in peccato contra castitatem». «§ 2. Episcopo eparchiali vero reservatur absolvere a peccato procurationis abortus effectu secuto».

Can. 729: «Quaevis reservatio absolutionis a peccato omni vi caret: 1° si confessio nem peragit aegrotus, qui domo egredi non potest, vel sponsus matrimonii celebrandi causa; 2° si de prudenti iudicio confessarii absolvendi facultas ab auctoritate competenti peti non potest sine gravi poenitentis incommodo vel sine periculo violationis sigilli sacramentalis; 3° extra fines territorii, in quo auctoritas reservans potestatem exercet».

(72) «Poenam vero a Sede Apostolica irrogatam sola Sede Apostolica remittere potest, nisi Patriarchae vel aliis remissio poenae delegatur».

(73) «§ 1. Salvo iure Romani Pontificis remissionem cuiusvis poenae sibi vel aliis reservandi, Synodus Episcoporum Ecclesiae patriarchalis vel archiepiscopalis maioris le-



scomunica maggiore la cui assoluzione è riservata al Romano Pontefice<sup>(74)</sup>.

Il fatto che tutte le pene canoniche siano irrogate mediante sentenza o decreto, comporta che nel CCEO manchino le previsioni contenute nel CIC nei confronti di questi soggetti competenti a rimettere (sia in foro interno che esterno) pene *latae sententiae*. Viene quindi operata al riguardo una netta separazione tra i due fori.

Infine, questa separazione viene attuata anche nei cosiddetti casi straordinari, che nel CCEO è solo il pericolo di morte. Infatti il can. 725 dispone che «*omnis sacerdos quoslibet paenitentes in periculo mortis versantes valide et licite absolvere potest a quibusvis peccatis, etsi praesens est alius sacerdos facultate sacramentum paenitentiae ministrandi praeditus*». Dal confronto con il parallelo can. 976 del CIC emerge subito la differenza: anche nel caso di pericolo di morte il sacerdote non può rimettere una pena canonica, ma solo assolvere dal peccato. Per la remissione occorre procedere in foro esterno. Peraltro il can. 1435 § 1 prevede la sospensione del divieto di ricevere i sacramenti eventualmente contenuto nella pena mentre il reo è in pericolo di morte.

In conclusione vorrei richiamare due brani della lettera del Papa ai Vescovi degli Stati Uniti dell'11 giugno 1993<sup>(75)</sup>; in essa ci si offre lo sfondo sul quale si muovono le norme relative all'applicazione e remissione della pena: «Le pene canoniche previste per certe offese e che danno espressione sociale alla disapprovazione per il male sono pienamente giustificate. Esse contribuiscono a mantenere chiara la distinzione fra bene e male, e promuovono il comportamento morale così come il formarsi di una giusta consapevolezza della gravità del male». Al tempo stesso: «Ogni peccatore che segue la via del pentimento, della conversione e del perdono può invocare la misericordia di Dio, e voi in particolare dovete incoraggia-

---

ge propter graves circumstantias lata reservare potest remissionem poenarum Patriarchae vel Archiepiscopo maiori pro subditis, qui intra fines territorii Ecclesiae, cui praeest, domicilium vel quasi-domicilium habent; nemo alius potest valide sibi vel aliis reservare remissionem poenarum iure communi statutarum nisi de consensu Sedis Apostolicae».

(74) È la violenza fisica contro lo stesso Romano Pontefice prevista nel can. 1445 § 1.

(75) Pubblicata nell'*Osservatore Romano* del 25 giugno 1993.

re e assistere coloro che si sono smarriti, affinché si riconcilino e trovino la pace della coscienza. (...) In tal modo il peccato non diventerà un'inafausta causa di sensazionalismo, ma piuttosto l'occasione per una chiamata interiore, poiché Cristo ha detto: "Convertitevi". "Il Signore è vicino"».